

Pubblicato il 30/09/2019

Sent. n. 11417/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 10468 del 2019, proposto dalla [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

– della Determinazione Dirigenziale Roma Capitale, Municipio XV – Direzione Tecnica - Urbanistica - edilizia privata: ispezione, disciplina, contrasto abusivismo - servizi al cittadino - Ufficio disciplina edilizia Rep. N. [omissis] del [omissis] – Prot. N. [omissis] del [omissis] – notificata in data 5 giugno 2019 avente ad oggetto “ingiunzione a demolire l'opera abusiva realizzata in [omissis]”;

– nonché di ogni atto presupposto, successivo, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto esposto dalle parti nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi;

Considerato che:

con il ricorso introduttivo del presente giudizio [omissis] – esercente attività di somministrazione di bevande ed alimenti nei locali siti in Roma, [omissis], insistenti in area in proprietà dell'amministrazione regionale – ha agito per l'annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale l'amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate sulla predetta area, sostanziate nella edificazione di due tettoie chiuse lateralmente con teli plastici ed elementi retrattili, con creazione di un ambiente destinato ad attività di somministrazione e sala gioco,

nonché nella ulteriore chiusura delle parti laterali con materiale ligneo e creazione di due vani destinati “a wc ripostiglio”;

la difesa di parte ricorrente, premessa una articolata ricostruzione delle vicende riferite alla concessione dell’area, rilasciata ai Sig.ri [omissis], ed al subentro nell’attività, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la qualità né di responsabile degli abusi né di concessionario del suolo ed in quanto i beni interessati non sono nella propria disponibilità, nonché censurato l’erroneità della determinazione adottata, venendo in rilievo opere realizzate sulla base di una d.i.a., assunta al prot. n.. [omissis], e, comunque, non soggette al regime del permesso di costruire; Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato;

alla camera di consiglio del 10 settembre 2019, fissata per la trattazione della domanda interinale, il difensore della ricorrente ha rappresentato l’intenzione manifestata dagli interessati di provvedere all’esecuzione del provvedimento gravato, escludendo, tuttavia, una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse; il Collegio, valutata la sussistenza dei presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, ha, dunque, provveduto agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che:

il ricorso si palesa infondato;

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente deve escludersi la sussistenza della dedotta carenza di legittimazione passiva rispetto all’ordine di demolizione impugnato, dovendosi evidenziare che il [omissis], autore dell’abuso, fino alla data del decesso, avvenuto il 28.08.2018, è risultato essere l’amministratore unico della società, come da visure prodotte in atti dalla difesa dell’ente resistente e che, comunque, risulta per tabulas smentita la mancanza di disponibilità dell’immobile, ivi svolgendo la società ricorrente l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti ed avendovi stabilito la propria sede legale;

l’abuso edilizio, peraltro, costituisce illecito permanente e la sanzione demolitoria riveste, come chiarito dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), carattere reale, sicché non postula l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la violazione;

legittimamente e doverosamente l’amministrazione comunale ha adottato il provvedimento impugnato, emergendo dalla documentazione in atti che le opere sanzionate (realizzate, peraltro, in area in proprietà dell’amministrazione regionale) per caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali – essendo destinate durevolmente allo svolgimento dell’attività commerciale – integrano un intervento di nuova costruzione, in quanto tale sottoposto al regime del permesso di costruire;

ai fini edilizi, inoltre, manca la natura pertinenziale qualora venga realizzato un nuovo volume, su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero venga realizzata un’opera qualsiasi che ne alteri la sagoma, come una tettoia (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 25/03/2019, n.1943), dovendosi rimarcare che nella fattispecie le tettoie sanzionate hanno un consistenza certamente non esigua, pari, rispettivamente, a circa 33 e 27 mq.;

in conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato;

le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’amministrazione comunale nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Brunella Bruno

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO